

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

**Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».**

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

## Art. 1.

*(Numero dei deputati)*

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;

*b)* al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».

## Art. 2.

*(Numero dei senatori)*

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

*b)* al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o

Provincia autonoma » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre »;

*c)* il quarto comma è sostituito dal seguente:


« La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

## Art. 3.

*(Senatori a vita)*

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Re-



pubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati

dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

19A06354

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2019.

**Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Dermopatico dell'Immacolata» in Roma, nella disciplina di «Dermatologia».**

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi Istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2016, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto Dermopatico dell'Immacolata» gestito dalla Fondazione Luigi Maria Monti, nella disciplina «dermatologia», con sede in Roma, via dei Monti di Creta n. 104;

Vista la nota del 23 aprile 2018 con la quale la Fondazione Luigi Maria Monti (C.F. 97831400581) ha presentato al Ministero della salute l'istanza di conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a caratte-

re scientifico per l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata, nella disciplina «dermatologia», trasmettendo la relativa documentazione;

Vista la relazione redatta a seguito della *site-visit* effettuata presso il citato Istituto in data 7 giugno 2018 dagli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 10 maggio 2018;

Rilevato che la suddetta commissione ha riscontrato criticità in merito requisiti necessari per la conferma del carattere scientifico e, conseguentemente, sospeso il proprio giudizio definitivo rinviandolo ad una successiva *site-visit*, in cui valutare l'adeguamento delle prescrizioni assegnate e indicate nel verbale relativo al menzionato sopralluogo;

Visto il predetto art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale tra l'altro dispone che, nel caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero della salute informa la regione territorialmente competente e assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;

Vista la nota prot. n. 3802 del 2 agosto 2018, indirizzata anche alla Regione Lazio, con la quale la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità ha comunicato al suddetto Istituto, di dare puntuale esecuzione alle prescrizioni della commissione nel termine di sei mesi, ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la relazione redatta a seguito della successiva *site-visit*, effettuata in data 26 febbraio 2019, dalla medesima Commissione di valutazione che, valutati gli impegni assunti per il superamento delle criticità riscontrate, si è espressa favorevolmente per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0456958 del 14 giugno 2019, con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

